



La gestione operativa dei RAEE: evidenze dal percorso di formazione per le imprese finanziato dal progetto Life WEEE

Natalia Marzia Gusmerotti,

Senior consultant Ergo spin off Scuola Superiore Sant'Anna

Assistant Professor, Scuola Superiore Sant'Anna, Istituto di Management, Sustainability Management



Mi presento

Natalia Marzia Gusmerotti, PhD

Assistant Professor, Istituto di
Management, Scuola Superiore S.Anna
di Pisa

Laboratorio Sustainability Management,
team Circular Economy and Natural
Capital

Senior consultant Ergo, spin off Scuola
Superiore S.Anna





Scuola Superiore
Sant'Anna

Firenze
Prato
Pistoia
Lucca
Livorno
Grosseto
Siena
Pisa
Arezzo
Massa Carrara



240 imprese coinvolte nella formazione in aula
Un totale di 4315 imprese coinvolte nel progetto LIFE



RAEE: ELEMENTI DI GESTIONE OPERATIVA

nataliamarzia.gusmerotti@santannapisa.it



- Premesse
- Le fonti
- Il campo di applicazione
- Il distributore di AEEE domestiche e il trasportatore che agisce per suo conto. Gestione semplificata per criteri 1c1 e 1c0
- Focus su distributore di AEEE professionali e trasportatore che agisce per suo conto. Gestione semplificata 1c1
- L'installatore e il gestore dei centri di assistenza tecnica. Gestione semplificata 1c1
- Cenni al sistema complessivo



Abbiamo lavorato con esercitazioni pratiche e non solo mediante didattica frontale

Abbiamo discusso, ci siamo confrontati, abbiamo trovato linee di azione per la gestione



Patto d'aula





Sensazioni

solitudine e assenza di supporto del sistema, poca conoscenza sulla gestione dei rifiuti di base, vissuto della conformità normativa come ennesimo appesantimento della propria attività di impresa, paura di incorrere in sanzioni

Attitudine verso la raccolta dei RAEE

positiva, desiderio di contribuire, positività verso concetti di economia circolare



Temi tecnici 1

definizione di rae dual use, occorre chiarezza operativa

'Rae provenienti dai nuclei domestici': i Rae originati dai nuclei domestici e i Rae di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. **I rifiuti delle Aee che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati Rae provenienti dai nuclei domestici - RAEE DUAL USE**;

Rae professionali: i Rae diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici;

Rae equivalenti: i Rae ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;

Rae di piccolissime dimensioni: i Rae di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;

4.6. What is 'EEE likely to be used by both private households and users other than private households' (the waste of which 'shall in any event be considered WEEE from private households')?

This term, which in the Directive has been added to the definition of 'WEEE from private households' given in Article 3(1)(h), refers to electrical and electronic equipment which due to its nature can be assumed to be used by both private households and users other than private households (professional users). Such equipment should be registered and reported as household equipment and its waste should be considered WEEE from private households.

Examples of such equipment include:

- personal computers and telephones which are used both by private households and in a commercial/industrial context;
- standard photovoltaic panels operating at a voltage or having a power consumption or generating electricity inside the range available in private households.

Examples of electrical and electronic equipment which due to its nature should *not* be assumed to be used by private households include:

- medical devices used only in hospitals and medical centres (e.g. medical X-ray equipment);
- EEE operating at a voltage or having a power consumption or generating electricity outside the range available in private households (e.g. large scale photovoltaic systems designed for professional use) and EEE requiring professional licenses or entry-into-service authorisations to operate (e.g. base stations requiring the license of the telecommunication regulator).



Scuola Superiore
Sant'Anna

Temi tecnici 2

La raccolta differenziata e il trasporto dei Raee devono essere effettuati in modo da **non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio** e in modo da garantire l'integrità dei Raee al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali

Conferimento dei raee dual use (sia 1c1 che delle imprese) presso centri di raccolta comunali e annesso conferimento degli speciali assimilati, rendere omogenea la gestione sul territorio e comunicarla efficacemente alle imprese

Mancato ritiro da parte dei sistemi collettivi: non completano la procedura? Non raggiungono le quantità per il conferimento? Emerge l'opportunità di ragionare dei limiti quantitativi e anche dei criteri della premialità

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee ai sensi del dm 2010 sono esonerati dall'obbligo della comunicazione MUD (vale per tutte le figure coinvolte dal dm 2010).

I distributori devono registrarsi al portale CdC RAEE (centro di coordinamento RAEE), indicando:

- la loro modalità di conferimento al Centro di Raccolta come “piccoli” o “grandi” conferitori;
- le informazioni di base che identificano il punto vendita e i luoghi di raggruppamento;
- **l'elenco degli eventuali trasportatori incaricati per loro conto del ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e del conferimento degli stessi al CdR. Detti trasportatori devono essere iscritti nella categoria 3bis dell'Albo Gestori Ambientali secondo quanto previsto dal DM. 8 marzo 2010 n. 65.**



6 - LA CONSEGNA PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA

Una volta stoccati per tipologia di raggruppamento i RAEE vengono conferiti presso i Centri di Raccolta.

La Distribuzione, registrandosi al portale del Centro di Coordinamento, ha la disponibilità di tutti i dati necessari per consentire di individuare i Centri di Raccolta che possano fornire il servizio di conferimento.

Vengono così individuati i giorni e gli orari in cui è possibile trasportare i RAEE presso i Centri di Raccolta, oltre ai raggruppamenti di RAEE conferibili e relativi gli eventuali quantitativi massimi.

L'accesso ai Centri di Raccolta da parte della Distribuzione viene distinto in base al quantitativo giornaliero conferito in un'unica soluzione:

- Grande Conferitore: oltre quattro pezzi oppure oltre 200 kg;
- Piccolo Conferitore: fino a quattro pezzi oppure fino a 200 kg.

Il conferimento dei RAEE presso i Centri di Raccolta dovrà avvenire obbligatoriamente secondo la tipologia di raggruppamento: è infatti previsto che il Grande Conferitore contatti il Centro di Raccolta per prenotare il conferimento, accertandosi pertanto della disponibilità del servizio per i grossi volumi; il Piccolo Conferitore, invece, potrà conferire negli orari previsti senza prenotazione.

Nel caso in cui fossero presenti rifiuti diversi dai RAEE, i gestori dei Centri di Raccolta respingeranno la consegna.

dm 2008

Articolo 1 Campo di applicazione

1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, **dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.**



COMUNE DI VERDELLO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
Tel. 035/0690511 - Fax. 035/0690519
Web: www.comune.verdello.bg.it



SOCIETA' G.ECO S.R.L.
Tel. 0363/43783 - Int. 1 - E-mail: tecnico@gecoservizi.eu
Web: www.gecoservizi.eu

ASPETTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

2. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER CONFERIRE I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AL CIRCUITO DI RACCOLTA COMUNALE?

Un'utenza non domestica, per fruire del servizio comunale deve essere iscritta al ruolo TARI. L'iscrizione a ruolo avviene a seguito della presentazione a cura dell'Utenza della apposita denuncia di attivazione presso lo Sportello comunale TARI (apertura al pubblico: Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì: 09.00 - 12.30, Martedì: 09.00 - 12,30 e 16.00 – 18.00, Sabato: CHIUSO). Nel caso nel corso del tempo le caratteristiche dell'Utenza dovessero variare (esempio: aumento delle superfici occupate, variazione delle attività esercitate etc.) le variazioni debbono essere comunicate tramite presentazione allo Sportello comunale TARI di apposita denuncia di variazione. Ugualmente, la cessazione dell'Utenza deve essere comunicata tramite presentazione allo Sportello comunale TARI di apposita denuncia di cessazione. Per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio porta a porta non sono necessari ulteriori adempimenti amministrativi.

Il conferimento dei rifiuti assimilati presso il Centro di Raccolta comunale, invece, è subordinato a ulteriori 2 condizioni:

1. l'Utenza non domestica che conferisce i propri rifiuti con propri autocarri deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
2. il conferimento deve essere effettuato utilizzando il Formulario di Identificazione Rifiuti.

Di seguito si forniscono ulteriori elementi in merito all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e all'utilizzo del Formulario di Identificazione Rifiuti.

**VADEMECUM AZIENDE PER CONFERIMENTI IN CENTRO DI RACCOLTA
(Provincia di Ravenna)**

SOMMARIO

1. Normativa di riferimento e definizione di Centro di Raccolta	2
2. Accesso al Centro di Raccolta e norme comportamentali generali	3
2.1. MODALITÀ PREVISTE PER L'ACCESSO	3
2.2. DIVIETI E OBBLIGHI PER L'UTENZA	4
2.3. OBBLIGHI E COMPITI DEL GESTORE	6
3. Tipologie di rifiuti conferibili in CdR.....	6
3.1. INDICAZIONI GENERALI	6
3.2. TIPOLOGIA E QUANTITA' DI RIFIUTI CONFERIBILI	9
3.3. RIFIUTI CON PARTICOLARI CRITERI DI ASSIMILAZIONE AGLI URBANI	12
3.3.1 Rifiuti da manutenzione del verde.....	12
3.3.2. Rifiuti da manutenzioni edili	13
3.3.3. RAEE "Dual Use"	13
3.4. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	14

I Centri di Raccolta come già chiarito, possono accogliere solo rifiuti urbani (prodotti nell'ambito della civile abitazione) o speciali assimilati ad urbani a norma di regolamento Comunale di Gestione; pertanto per le utenze produttive vale la regola generale per cui le quantità annue massime conferibili di rifiuti al servizio di gestione di rifiuti urbani non devono eccedere la soglia massima di assimilazione fissata da Regolamento comunale in relazione alla categoria di appartenenza (Kd) e alla superficie assoggettata al tributo TARI (S) come di seguito riportato (estratto dal Regolamento TARI del Comune di Ravenna anno 2015).

Il Centro di Raccolta è:

- **un'area delimitata, presidiata ed allestita** finalizzata alle **attività di raccolta** rifiuti;
 - - NON è un impianto per il trattamento dei rifiuti;
- al **servizio sia dei privati** cittadini (utenze domestiche) **sia delle aziende** industriali/artigianali/commerciali (utenze non domestiche - per i rifiuti urbani assimilati conferibili), **con posizione TARI nella Provincia di Ravenna** per la **consegna gratuita** dei rifiuti urbani prodotti **nel rispetto delle limitazioni e modalità previste dal regolamento**;
 - - NON ritira rifiuti speciali non assimilati;
 - - NON ritira rifiuti da soggetti non a ruolo TARI nel territorio di riferimento del servizio SGRUA;
- **realizzata e gestita in conformità alle norme** dei Regolamenti Comunali o di Ambito;

Il Centro di Raccolta è:

- **un'area delimitata, presidiata ed allestita** finalizzata alle **attività di raccolta** rifiuti;
 - - NON è un impianto per il trattamento dei rifiuti;
- al **servizio sia dei privati** cittadini (utenze domestiche) **sia delle aziende** industriali/artigianali/commerciali (utenze non domestiche - per i rifiuti urbani assimilati conferibili), **con posizione TARI nella Provincia di Ravenna** per la **consegna gratuita** dei rifiuti urbani prodotti **nel rispetto delle limitazioni e modalità previste dal regolamento**;
 - - NON ritira rifiuti speciali non assimilati;
 - - NON ritira rifiuti da soggetti non a ruolo TARI nel territorio di riferimento del servizio SGRUA;
- **realizzata e gestita in conformità alle norme** dei Regolamenti Comunali o di Ambito;

utenze non domestiche (es. ditte) sono inoltre tenute all'osservanza delle seguenti:

- conferire solo i rifiuti assimilati per quantità e qualità in base ai rispettivi regolamenti Comunali;
- il rifiuto conferito dovrà essere prodotto esclusivamente dalle aree soggette a regolare posizione contributiva;

	REVISIONE 01	Maggio 2016	PAG. 1 di 18
	HERA Spa – DGO - DSA – Centri di Raccolta Logistica e Servizi		

**VADEMECUM AZIENDE PER CONFERIMENTI IN CENTRO DI RACCOLTA
(Provincia di Ravenna)**

SOMMARIO

1. Normativa di riferimento e definizione di Centro di Raccolta	2
2. Accesso al Centro di Raccolta e norme comportamentali generali	3
2.1. MODALITÀ PREVISTE PER L'ACCESSO	3
2.2. DIVIETI E OBBLIGHI PER L'UTENZA	4
2.3. OBBLIGHI E COMPITI DEL GESTORE	6
3. Tipologie di rifiuti conferibili in CdR	6
3.1. INDICAZIONI GENERALI	6
3.2. TIPOLOGIA E QUANTITA' DI RIFIUTI CONFERIBILI	9
3.3. RIFIUTI CON PARTICOLARI CRITERI DI ASSIMILAZIONE AGLI URBANI	12
3.3.1 Rifiuti da manutenzione del verde	12
3.3.2 Rifiuti da manutenzioni edili	13
3.3.3 RAEE "Dual Use"	13
3.4. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	14

Pertanto i FIR emessi a scopo cautelativo nelle condizioni di cui sopra potranno essere gestiti seguendo le seguenti indicazioni:

- nella sezione "destinatario" indicare: HERA S.p.A. Centro di Raccolta di ...località... istituito ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e gestito ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
- HERA S.p.A. non compilerà la sezione riservata al destinatario e non riterrà la terza copia;
- il produttore conserverà tutte le copie del FIR attaccando alle stesse la ricevuta (scontrino) rilasciata dal Centro di Raccolta. Nello scontrino vengono riportati data, ora del conferimento, tipologia e quantitativo del rifiuto conferito;
- il produttore, se soggetto obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, registrerà lo scarico e nelle annotazioni scriverà "rifiuto assimilato all'urbano vedasi Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI del Comune di"

L'impresa che volesse conferire i propri Rifiuti Speciali Assimilati NON PERICOLOSI in modo NON occasionale ad un Centro di Raccolta potrà farlo, rispettando i limiti individuati nel Regolamento di Gestione Rifiuti per i criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi e nella "Scheda Identificativa" di ciascun Centro di Raccolta per le condizioni di capacità del Centro e di fruibilità del servizio; riguardo ai mezzi utilizzati per il trasporto, l'indicazione è quella della loro iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno in cat. 2-bis.

Per quanto riguarda la documentazione di accompagnamento dei rifiuti avviati al conferimento presso i Centri di Raccolta, la nuova formulazione dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006 sul trasporto dei rifiuti, come modificata dal D.lgs. 205/2010, prevede esplicitamente al comma 5 che: "le disposizioni di cui al comma 1 (ndr. ossia l'accompagnamento del trasporto con il formulario) non si applicano ... al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm)." E ovviamente con "rifiuti urbani trasportati dal produttore degli stessi" si intendono i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. b) del D.lgs. 152/2006.

Purtroppo queste modifiche dell'art. 193 risultano ancora sospese e quindi non applicabili fino al 01/01/2017 a causa della mancata operatività del SISTRI, per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo n. 210 del 30 dicembre 2015 e s.m.i..

In queste condizioni, pur essendo evidente la volontà del legislatore di recuperare quella che deve ritenersi una prassi rispettosa della natura stessa dei Centri di Raccolta così come previsti dalla normativa in vigore non è insolito incorrere in contestazioni per il mancato utilizzo del FIR, da parte degli organi di controllo a ciò deputati.

Chi volesse pertanto tutelarsi predisponendo ed utilizzando il FIR per accompagnare il conferimento dei propri rifiuti dovrà comunque considerare che – come sancito dal richiamato articolo 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dalla sua disciplina regolamentare (D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.) – i Centri di Raccolta sono adibiti alla sola attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e non possono essere considerati alla stregua degli impianti di trattamento rifiuti, in cui si effettuano attività di recupero e smaltimento; per le ragioni fino a qui esposte, quindi, i Centri di Raccolta gestiti da Hera non sono e non potranno essere organizzati per la ricezione di formulari di accompagnamento di rifiuti in ingresso al centro.

3.3.3.RAEE "Dual Use"

Questa tipologia di rifiuto è costituita da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che potrebbero essere usate sia da nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dalle utenze domestiche.

La definizione di RAEE Dual Use è riportata all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 che ne definisce univocamente la natura di Rifiuto domestico.

Si tratta a tutti gli effetti, di un rifiuto urbano "di diritto" e pertanto non deve essere confuso con i rifiuti Speciali Assimilati di cui non assorbe le condizioni di conferibilità al Servizio Pubblico di Gestione Rifiuti.

Con la Circolare PG/2015/0760317 del 15/10/2015 la Regione Emilia Romagna ha chiarito che il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 qualifica i RAEE Dual Use come rifiuti urbani, anche in deroga alle regole generali in materia di classificazione dei rifiuti, con la conseguenza che i gestori dei Centri di raccolta nonché i singoli rivenditori sono tenuti al ritiro gratuito di tali RAEE, anche qualora non provengano da utenze domestiche.

I RAEE Dual Use possono essere conferiti nei Centri di Raccolta, dalle Utenze Non Domestiche che ne risultano produttori, senza limiti di quantità e senza distinzione fra Rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi (quindi può essere conferito il ventilatore così come il cellulare, il computer o il televisore).

Naturalmente, come per ogni altro rifiuto ammesso ai Centri di Raccolta, anche i RAEE Dual Use sono assoggettati ai limiti per singolo conferimento in ragione della capacità di raggruppamento del Centro.

È importante che l'Impresa che intende conferire al Centro di Raccolta i propri RAEE ne verifichi preliminarmente le caratteristiche, evitando di proporre all'accettazione rifiuti di Apparecchiature di chiaro ed esclusivo utilizzo "industriale" quali, fra i più comuni: celle e banchi frigoriferi, lavastoviglie, lavapavimenti e lavatrici industriali, lampade fluorescenti di dimensioni superiori a m 1.80 quadri elettrici di dimensioni superiori a quelli di normale uso domestico ecc..

Anche se empirico, un buon metodo di valutazione è quello di considerare Dual Use solo le AEE disponibili per la vendita al dettaglio nei negozi della GDO. A titolo esemplificativo si allega un elenco esemplificativo di Aee Dual use definito da CdCRAEE (**Allegato 8**).

Con le regole del Dual Use possono essere conferiti esclusivamente i RAEE prodotti direttamente dall'impresa, non quelli "in regime semplificato" che l'impresa (Esercente della Piccola o Grande Distribuzione, Artigiano Installatore, Riparatore di un C.A.T.) potrebbe aver ritirato da utenti domestici in regime di 1:1 o 1:0, per i quali sono definite regole specifiche (cfr Dlgs 49/14).

Questi ultimi infatti sono trasportati e conferiti ai Centri di Raccolta con le modalità e gli strumenti previsti dalle norme regolamentari di riferimento: il D.M. 8 marzo 2010 , n. 65 per i RAEE ritirati in regime di 1:1, il D.M. (ad oggi emanando) per i RAEE ritirati in regime di 1:0.⁽⁵⁾

Per il trasporto al Centro di Raccolta è richiesta l'iscrizione all'Albo in Cat. 3-bis ed il trasporto deve essere **accompagnato dai moduli** dai documenti di trasporto **previsti** da normativa.

	REVISIONE 01	Maggio 2016	PAG. 1 di 18
	HERA Spa – DGO - DSA – Centri di Raccolta Logistica e Servizi		

VADEMECUM AZIENDE PER CONFERIMENTI IN CENTRO DI RACCOLTA (Provincia di Ravenna)

SOMMARIO

1. Normativa di riferimento e definizione di Centro di Raccolta	2
2. Accesso al Centro di Raccolta e norme comportamentali generali	3
2.1. MODALITÀ PREVISTE PER L'ACCESSO	3
2.2. DIVIETI E OBBLIGHI PER L'UTENZA	4
2.3. OBBLIGHI E COMPITI DEL GESTORE	6
3. Tipologie di rifiuti conferibili in CdR.....	6
3.1. INDICAZIONI GENERALI	6
3.2. TIPOLOGIA E QUANTITA' DI RIFIUTI CONFERIBILI	9
3.3. RIFIUTI CON PARTICOLARI CRITERI DI ASSIMILAZIONE AGLI URBANI	12
3.3.1 Rifiuti da manutenzione del verde.....	12
3.3.2 Rifiuti da manutenzioni edili	13
3.3.3.RAEE "Dual Use".....	13
3.4. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	14

E' inoltre previsto che i distributori si accreditino al portale del CdC RAEE:

1. indicando la loro modalità di conferimento ai Centri di Raccolta (Piccolo o Grande Conferitore);
2. fornendo i dati di base che identificano il Punto Vendita e i Luoghi di Raggruppamento (codice fiscale, indirizzo, ragione sociale);
3. dichiarando l'elenco degli eventuali trasportatori iscritti alla sezione specifica dell'Albo Gestori Ambientali prevista nel Regolamento di cui al D.M. 65/2010 e da essi incaricati del conferimento.

Nel Protocollo è inoltre specificato che i distributori devono conferire i RAEE al Centro di Raccolta in maniera ordinata e secondo le modalità indicate dal soggetto Gestore del Centro di Raccolta stesso, separando i RAEE nei 5 Raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07 e salvaguardando la loro integrità, senza determinare danni alle attrezzature presenti presso il CdR.

Nel Protocollo d'Intesa è infine previsto, con riferimento ai Sottoscrittori (Comuni o i Soggetti da essi delegati) che abbiano esercitato l'opzione B (*ricezione dei RAEE dai Punti Vendita e Luoghi di Raggruppamento situati in comuni diversi da quello in cui ha sede il CdR e dai Comuni conferenti presso il CdR*) e al fine di facilitare il contatto fra i diversi soggetti interessati, che il Distributore, tramite il portale del CdC RAEE, possa generare, stampare, sottoscrivere e successivamente inviare una proposta di Convenzione (basata su un modello standard generato automaticamente dal portale del CdC), che il Sottoscrittore dovrà firmare entro i successivi 30 giorni.

Tale Convenzione potrà non essere firmata dal Sottoscrittore solo con esplicita motivazione; in tal caso, tuttavia, verrà formalizzato il passaggio alla opzione A.

Chiaramente, il Sottoscrittore (Comune o soggetto delegato) potrà avvalersi in ogni momento della facoltà di recedere dalle Convenzioni sottoscritte o di variare le opzioni di conferimento prescelte.

Nel Protocollo di Intesa viene inoltre specificato che:

- i RAEE conferiti dai Distributori ai CdR debbano essere identificati dai soli codici CER 200121*, 200123*, 200135*, 200136;
- il Protocollo d'Intesa sia sottoposto ad una verifica dopo sei mesi (6) dalla data della sua sottoscrizione per valutarne l'efficacia;
- il Protocollo d'Intesa si applichi anche ai Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e agli Installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- siano fatti salvi accordi locali migliorativi rispetto al Protocollo
- siano respinti dai CdR:
 - rifiuti diversi dai RAEE;
 - RAEE contaminati da altri rifiuti;
 - RAEE privi di componenti essenziali;
 - RAEE seriamente danneggiati.

QUADERNO RAEE 2

UNO CONTRO UNO:

GUIDA ALLA GESTIONE DEI RAEE PROVENIENTI DALLA DISTRIBUZIONE, DAGLI INSTALLATORI E DAI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

Ottobre 2012

1.1 Disposizioni per i Comuni e per i distributori

La pubblicazione del Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) - nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature - ha generato importanti cambiamenti nel sistema di gestione dei RAEE, soprattutto nella fase di raccolta separata degli stessi.

In particolare:

- i **Comuni** (D.Lgs. 151/05, art. 6 comma 1 lett. a) sono tenuti a garantire il ritiro gratuito, presso i Centri di Raccolta da essi organizzati e gestiti (o presso i CdR situati in altri Comuni con cui essi abbiano stipulato un'apposita convenzione), dei RAEE provenienti dai nuclei domestici prodotti nel proprio territorio e conferiti dai cittadini e dalla distribuzione;
- I **distributori** (D.Lgs. 151/05, art. 6, comma 1, lett. b) assicurano al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura di cui il cittadino intende disfarsi, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; inoltre essi provvedono, una volta verificata la possibilità di reimpiego, al trasporto dei RAEE presso i CdR.

Secondo il Protocollo d'Intesa, i distributori sono stati distinti in base al quantitativo giornaliero di RAEE conferibile al singolo Centro di Raccolta, ovvero in:

- a. **Piccolo Conferitore**: conferimento giornaliero fino a 200 kg o non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi; in tal caso il conferimento al CdR avviene senza prenotazione;
- b. **Grande Conferitore**: conferimenti superiori a quanto previsto per il Piccolo Conferitore; in tal caso, l'accesso al Centro di Raccolta potrà avvenire solo ed esclusivamente previa prenotazione (salvo diversi e specifici accordi tra le parti).

Il Protocollo d'Intesa prevede che i Comuni o i Soggetti da essi delegati che scelgono di accogliere i RAEE dalla Distribuzione comunichino, tramite l'apposito portale web (www.cdcraree.it), quali CdR risultino sufficientemente strutturati e attrezzati per ricevere i RAEE domestici conferiti dai Distributori.

Inoltre, sempre attraverso il portale del CdC RAEE, il soggetto gestore del Centro di Raccolta deve indicare:

1. da quali ambiti territoriali intendono ricevere i RAEE (ovvero da distributori LdR localizzati nel proprio Comune e nei Comuni conferenti presso il CdR - [opzione A] o dai punti vendita e LdR situati in Comuni diversi dal proprio territorio di competenza - [opzione B]);
2. i giorni e gli orari in cui sia possibile il conferimento dei RAEE da parte dei Distributori (calendario per il conferimento dei distributori);
3. il volume o la superficie massima disponibile per i RAEE conferiti dai distributori.

ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 16 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014 N.° 49 E NEL RISPETTO DEL DECRETO MINISTERIALE 8 MARZO 2010 N.° 65, TRA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLA DISTRIBUZIONE, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RAPPRESENTATIVE DEI PRODUTTORI ISCRITTI AL CENTRO DI COORDINAMENTO, L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) E IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE (CDCRAEE)

CONSIDERATO

A. che il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (in seguito "RAEE") provenienti da nuclei domestici come definiti all'articolo 4 comma 1, lettera l) del d.lgs. 49/14 e s.m.i.; i Produttori sono responsabili della corretta gestione ambientale dei RAEE domestici conferiti dal consumatore con le modalità specificate all'art. 23 del suddetto Decreto Legislativo ed, in particolare, istituendo Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE:

6. OBBLIGHI DEI COMUNI, DELL' ANCI E DEI GESTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA

6.1 I Comuni si impegnano, anche attraverso l'operato dei gestori, ad assicurare l'ingresso e a garantire un ragionevole numero di giorni e ore di apertura presso i Centri di raccolta da parte dei Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica dei RAEE che conferiscano RAEE provenienti dai nuclei domestici, al fine di permettere ai detentori finali di conferire gratuitamente i RAEE prodotti in loro territorio o detenuti presso Luoghi di Raggruppamento dei RAEE organizzati dai Distributori nel loro territorio. Possono essere previste azioni sperimentali quali la costituzione di micro aree ecologiche a basso impatto ambientale o similari, da realizzarsi soprattutto nelle aree meno servite o con carenza di infrastrutture logistiche comunali, attraverso l'utilizzo di appositi accordi

Accordo di Programma ex art. 16 del d.lgs. 49/2014

6.2 L'ANCI e le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, informano i Comuni e i soggetti gestori dei Centri di raccolta delle obbligazioni nei confronti dei Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica dei RAEE.

6.3 Le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta ed i Comuni si impegnano a coinvolgere ed informare i Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica dei RAEE sulle possibilità di conferire i RAEE presso i Centri di Raccolta comunali anche coinvolgendo gli uffici comunali preposti al controllo e alla regolazione del commercio e delle attività artigiane.

riore

Distribuzione Organizzata
> Etichetta Energetica Aspirapolvere
> Normativa RAEE

Sistema di raccolta e gestione RAEE

DISTRIBUZIONE

E' stato sottoscritto il 26 Giugno 2015 il nuovo Accordo di Programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Hanno firmato l'accordo il Centro di Coordinamento RAEE, le Associazioni di categoria dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, le Associazioni delle Aziende di Raccolta dei rifiuti e le Organizzazioni delle Imprese Commerciali e della Distribuzione.

Le condizioni previste sono efficaci a partire dal 1 Luglio 2015.

I LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO

Il **Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere idoneo** a svolgere le attività ai sensi della normativa vigente in materia. Deve essere assicurato uno spazio idoneo al posizionamento e alla movimentazione delle **unità di carico fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi.**

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per **quantitativi superiori o uguali** a quelli indicati in tabella per ciascun Raggruppamento.

RAGGRUPPAMENTI	QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)
R1	400

4. OBBLIGHI DEI SISTEMI COLLETTIVI DI GESTIONE DEI RAEE

4.1 Il CdC RAEE assicura, attraverso l'operatività dei Sistemi Collettivi che lo costituiscono, il ritiro gratuito dei RAEE presso i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che rispondano ai requisiti di cui al successivo articolo 7.

5. OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

5.1 I Distributori si obbligano, anche tramite le attività svolte concordemente al presente Accordo, a identificare con il codice CER idoneo tutti RAEE da loro ricevuti e gestiti.

5.2 Le organizzazioni della Distribuzione firmatarie si impegnano a informare i propri associati sull'obbligo di conferire tutti i RAEE ricevuti dai consumatori al sistema di gestione dei RAEE regolamentato dal presente Accordo di Programma o, in alternativa, presso i Centri di Raccolta messi a disposizione dai Comuni o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato.

5.3 I Distributori al fine di usufruire dei servizi di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, devono:

- a) disporre di Luoghi di Raggruppamento dei RAEE conformi ai requisiti tecnico-organizzativi definiti al successivo articolo 7;
- b) iscrivere i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE destinatari dei servizi di ritiro al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE, www.cdcaee.it, nella apposita sezione, compilando la modulistica prevista ed accettando le condizioni di erogazione del servizio specificate nel presente Accordo di Programma;
- c) sottoscrivere i documenti di trasporto rifiuti.

ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 16 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014 N.° 49 E NEL RISPETTO DEL DECRETO MINISTERIALE 8 MARZO 2010 N.° 65, TRA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLA DISTRIBUZIONE, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RAPPRESENTATIVE DEI PRODUTTORI ISCRITTI AL CENTRO DI COORDINAMENTO, L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) E IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE (CDCRAEE)

CONSIDERATO

A. che il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (in seguito "RAEE") provenienti da nuclei domestici come definiti all'articolo 4 comma 1, lettera l) del d.lgs. 49/14 e s.m.i.; i Produttori sono responsabili della corretta gestione ambientale dei RAEE domestici conferiti dal consumatore con le modalità specificate all'art. 23 del suddetto Decreto Legislativo ed, in particolare, istituendo Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE:

componenti essenziali, segnaleranno un'anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE; la gestione dei RAEE non conformi e che siano impossibili da trasportare e trattare adeguatamente sarà a cura e a carico del Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

7.6 Unità di Carico

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare uno spazio idoneo al posizionamento e alla movimentazione delle unità di carico che saranno fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi, come di seguito indicato.

Tramite il portale del CdC RAEE i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE indicano le unità di carico ritenute necessarie. La richiesta di unità di carico coperte sarà effettuata dai gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE ai Sistemi Collettivi; in ogni caso la scelta definitiva della tipologia e quantità di unità di carico è effettuata tenendo in considerazione le richieste di ritiro effettuate e fatta salva l'ottimizzazione degli spazi del Luogo di Raggruppamento dei RAEE e il raggiungimento dei quantitativi di cui al successivo articolo 10.

7. REQUISITI DEI LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE

7.1 Idoneità

Il Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere idoneo a svolgere le attività ai sensi della normativa vigente in materia e di quanto specificato al successivo punto 7.7.

7.2 Connettività

Per richiedere i servizi di ritiro i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE utilizzano esclusivamente i servizi WEB o MOBILE messi a disposizione dal CdC RAEE. La richiesta non sarà necessaria in caso di ritiri periodici programmati secondo quanto previsto al successivo punto 8.2.

7.3 Accessibilità

All'atto dell'iscrizione dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE, i Distributori o gestori del Luogo di Raggruppamento devono comunicare e successivamente mantenere aggiornato il dato relativo agli orari ed ai giorni lavorativi in cui è possibile effettuare il ritiro: è previsto che i Luoghi di Raggruppamento siano aperti 5 giorni alla settimana per un periodo minimo di 6 ore. Gli orari comunicati faranno fede ai fini del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi: qualora i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE risultino chiusi o l'unità di carico risulti non accessibile ai Sistemi Collettivi per il ritiro durante l'orario di apertura indicato, i Sistemi Collettivi segnaleranno al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE un'anomalia ai sensi e per gli effetti del successivo art. 9.

7.4 Suddivisione dei RAEE

I RAEE devono essere suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al considerata B.

Qualora i Sistemi Collettivi accertino un'errata suddivisione dei RAEE (non conforme a quanto sopra), segnaleranno un'anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE.

7.5 Gestione dei RAEE all'interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE

All'interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE deve essere assicurata un'adeguata gestione, al fine di evitare la dispersione nell'ambiente delle sostanze pericolose e di garantire l'integrità dei RAEE, così come conferiti dal consumatore; si ricorda che il Distributore, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del d.lgs.49/2014 e s.m.i., può rifiutare il ritiro di un RAEE *"nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE"*.

Qualora i Sistemi Collettivi per mezzo dei propri incaricati al ritiro accertino la presenza nelle unità di carico di RAEE fortemente danneggiati o gravemente mancanti di

ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 16 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014 N.° 49 E NEL RISPETTO DEL DECRETO MINISTERIALE 8 MARZO 2010 N.° 65, TRA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLA DISTRIBUZIONE, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RAPPRESENTATIVE DEI PRODUTTORI ISCRITTI AL CENTRO DI COORDINAMENTO, L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) E IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE (CDCRAEE)

periore
a

CONSIDERATO

A. che il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (in seguito "RAEE") provenienti da nuclei domestici come definiti all'articolo 4 comma 1, lettera l) del d.lgs. 49/14 e s.m.i.; i Produttori sono responsabili della corretta gestione ambientale dei RAEE domestici conferiti dal consumatore con le modalità specificate all'art. 23 del suddetto Decreto Legislativo ed, in particolare, istituendo Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE:

8. ATTIVITA' DEI SISTEMI COLLETTIVI

8.1 In conformità all'articolo 33 del d.lgs.49/14 e s.m.i., il CdC RAEE garantisce comuni, omogenee e uniformi condizioni operative, ottimizzando le attività dei Sistemi Collettivi:

- i Sistemi Collettivi servono tutto il territorio nazionale e tutti i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE regolarmente iscritti al portale del CdC RAEE, assicurando adeguati livelli di servizio, come di seguito specificati;
- ciascun Sistema Collettivo serve un numero di Punti di Prelievo dei RAEE tale da generare un flusso di RAEE proporzionale alla propria quota di mercato AEE (calcolata in peso) per ciascun raggruppamento. I Punti di Prelievo di competenza di ciascun Sistema Collettivo saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale ed assegnati esclusivamente dal CdC RAEE.

8.2 I servizi di ritiro sono effettuati su chiamata, tramite l'invio di una Richiesta di Ritiro (RdR) via web o mobile effettuata esclusivamente sul portale del CdC RAEE o, in alternativa, sulla base di ritiri periodici programmati (previo accordo tra ogni singolo Sistema Collettivo ed il Luogo di Raggruppamento dei RAEE); la modalità di effettuazione del servizio di ritiro è scelta dal Sistema Collettivo e comunque orientata al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 10.

8.3 I Sistemi Collettivi si impegnano a evadere le RdR entro i seguenti Tempi Massimi di Intervento (TMI), calcolati dal giorno seguente all'inserimento della RdR, a condizione che la richiesta pervenga entro le ore 12:00 (se la richiesta avviene dopo le ore 12:00 è considerata evadibile dal 2° giorno lavorativo utile):

TIPOLOGIA RICHIESTA	TEMPO MASSIMO DI RITIRO CONTENITORE DALL'INSERIMENTO DELLA RdR SUL PORTALE DEL CDC RAEE (GIORNI LAVORATIVI di APERTURA del LdR)
R1, R2, R3 e R4	5
R5	10

Detti tempi sono raddoppiati per servizi erogati in Luoghi di Raggruppamento dei RAEE presenti in isole minori.

Farà fede, ai fini del monitoraggio dei tempi di intervento dei Sistemi Collettivi, la data di ritiro dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE indicata sul documento di trasporto.

Eventuali Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che si trovino all'interno di Zone a Traffico Limitato (ZTL) o comunque soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere gestiti con Livelli di Servizio ad hoc che saranno concordati tra le parti e decisi in ultima istanza dal CdC RAEE.

7.8 Quantitativo per effettuare le richieste di ritiro

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella seguente tabella per ciascun Raggruppamento (i pesi sono verificati a destino):

RAGGRUPPAMENTI	QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)
R1	400
R2	400
R3	300
R4	300
R5	25 – 50 (altre forme- lineari)

Nel caso in cui per un Raggruppamento non venga raggiunto per due volte nel corso di 12 mesi almeno il quantitativo minimo, sarà interrotto il servizio di ritiro e si procederà alla cancellazione dello stesso Raggruppamento presso quel Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

7.9 Compilazione Documentazione di trasporto

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono fornire adeguate ed aggiornate informazioni per la compilazione della documentazione di trasporto dei RAEE in conformità alle normative vigenti. Contestualmente al ritiro i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE si rendono disponibili a sottoscrivere i documenti previsti dalla normativa vigente.

6

10. PREMIALITA'

10.1 I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE (sottoscrittori) ogni trimestre ad una data stabilita dal CdC RAEE vedranno pubblicato l'estratto conto nella loro area riservata sul portale e saranno anche informati via mail della pubblicazione. Le informazioni contenute nell'estratto conto saranno utilizzate dai Sottoscrittori per la fatturazione del premio di efficienza. I premi saranno riconosciuti esclusivamente ai Luoghi di Raggruppamento attivi alla data di generazione dell'estratto conto.

10.2 Il premio sarà erogato solamente per ogni tonnellata ritirata che apparterrà ad un carico pari o superiore alle seguenti soglie di buona operatività, ad eccezione dei ritiri a giro effettuati dai Sistemi Collettivi per i quali i premi sono sempre erogati:

RAGGRUPPAMENTI	SOGLIA DI BUONA OPERATIVITA' (Kg.)
R1	1.200
R2	2.000
R3	1.300
R4	800
R5	50 – 100 (altre forme- lineari)

Il premio riconosciuto è pari a quanto indicato nella tabella che segue per ogni tonnellata premiabile ritirata in ogni missione.



Scuola Superiore
Sant'Anna

RAEE domestici installatori e CAT

Le disposizioni di cui al **raggruppamento e allo schedario, al trasporto (meno caso b) e alle iscrizioni si applicano anche al ritiro di Raae provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee nello svolgimento della propria attività**, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- a) **raggruppamento dei Raae ritirati presso i locali del proprio esercizio**
- b) **trasporto dei Raae con mezzi propri presso i centri di raccolta dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.**

La **provenienza domestica** dei Raae conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta è attestata da un **documento di autocertificazione** redatto ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. Tale documento è redatto in conformità al modello di cui all'allegati III del dm 2010 ed è **consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore**

Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei Raae provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità **AI RELATIVI CENTRI DI RACCOLTA**, al fine di permettere ai **DETENTORI FINALI, AI DISTRIBUTORI, AGLI INSTALLATORI ED AI GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA** dei Raae di conferire gratuitamente i Raae prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio.

Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i Raae.

per questi soggetti il D.M. 65/2010 non prevede l'obbligo del ritiro gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, a meno che la loro attività non comprenda espressamente anche la vendita delle AEE nuove. E' opportuno specificare che per gli installatori e i centri di assistenza tecnica è prevista comunque la possibilità di ritiro e gestione in forma semplificata dei RAEE provenienti dalla loro attività di installazione e assistenza presso i nuclei domestici – manuale operativo cdc raae



Centri di Raccolta Privati (CrP)

I Centri Privati di Raccolta di RAEE sono realizzati dagli stessi Sistemi Collettivi, per stoccare i rifiuti provenienti da attività di raccolta volontaria.



Installatori

Sono centri serviti in modo diretto dai Sistemi Collettivi e si tratta di siti di raccolta gestiti da Installatori per la raccolta di Sorgenti Lumiose (R5), presso i quali sono stoccati i rifiuti provenienti dalle utenze a seguito dell'installazione di nuove lampade o lampadine.



CAT e Punti vendita

Nei Punti di Vendita della distribuzione e nei Centri di Assistenza Tecnica avviene la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici a seguito di vendita di elettrodomestico equivalente (secondo quanto previsto dal Decreto n. 65 del 2010 "Uno contro Uno").
I RAEE ritirati dai suddetti Centri di Conferimento vengono trasportati agli Impianti di Trattamento iscritti al Centro di Coordinamento RAEE.



Impianti di Trattamento

Sono le aziende che svolgono attività di stoccaggio e/o trattamento per il riciclaggio, recupero e valorizzazione dei materiali.

Fatto salvo il ruolo dei comuni e dei distributori nell'1c1 e 1c0, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire **sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici**.

La realizzazione e la gestione di centri di raccolta comunali e dei produttori (sistemi collettivi) **si svolge con le modalità previste** dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – **dm 2008** - ovvero, in alternativa, con le **modalità previste** agli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (**autorizzazione ordinaria o semplificata**).

Temi tecnici 3

Scarsa conoscenza sui luoghi di conferimento al di là dei cdr: cdr privati? Impianti?

Centri di Conferimento



Centri di Raccolta (CdR)

Realizzati e gestiti dai Comuni e dalle Aziende abilitate alla gestione dei RAEE, i CdR sono aperti a tutti i Cittadini e alle utenze che possono consegnare gratuitamente i RAEE domestici. I Centri di Raccolta possono effettuare il servizio di ritiro dei RAEE da uno o più Comuni ed accogliere i RAEE provenienti dalla Distribuzione.



Luoghi di Raggruppamento (LdR)

Indicano i siti in cui - ai sensi del D.M. 65 del marzo 2010 - il Distributore effettua il raggruppamento dei RAEE conferiti dai consumatori. Negli LdR, iscritti al Centro di Coordinamento RAEE, si accolgono i rifiuti provenienti dal ritiro "Uno contro Uno" e sono serviti direttamente dai Sistemi Collettivi. I Luoghi di Raggruppamento possono essere istituiti presso il punto di vendita del Distributore o presso altro luogo.



Grandi Utilizzatori

Si tratta di soggetti pubblici o privati (aeroporti, aziende, ospedali, caserme, ecc.) registrati al Centro di Coordinamento RAEE che producono quantitativi significativi di RAEE della categoria dell'Illuminazione (R4 e R5) e che possono ottenere un ritiro in loco da parte dei Sistemi Collettivi.

Temi tecnici 4

Mancata conoscenza del sistema di governance: ruolo cdc raee e sistemi collettivi nella prassi operativa



Scuola Superiore
Sant'Anna

Temi tecnici 5

In molti casi: 1c1 non si fa, le iscrizioni all'albo non si fanno, non si tiene la documentazione sia di presa in carico che di trasporto, timore che nel caso in cui regolarizzano la posizione allora si espongono a rischi di conformità normativa

Temi tecnici 6

Mancata conoscenza del sistema sanzionatorio, idem di chi possa fare controlli e perchè

Temi tecnici 7

Tema della riparazione (escamotage), soprattutto sui componenti – i decreti di semplificazione servirebbero sia per il riuso che per la ppr

Temi tecnici 8



Scuola Superiore
Sant'Anna

Tema dei rifiuti da manutenzione – interpretazione estensiva

Temi tecnici 9

Scarsa conoscenza di cosa è un rae e di cosa non lo è ai fini della disciplina weee
(es. componente che non svolge funzione essenziale autonomamente)

Tema dei costi: diretti e in termini di tempo e risorse immateriali

Temi tecnici 10

Temi tecnici 11

Richiesta di semplificazione documentale per 1c1, 1c0 e pile e batterie portatili



È, tuttavia, di fondamentale rilevanza specificare che, per quanto concerne i RAEE di apparecchiature di illuminazione, le distinzioni sopra specificate sono prive di significato. Infatti, per le apparecchiature di illuminazione, non vi è distinzione tra RAEE storici o nuovi, né tra RAEE provenienti da utenze domestiche o professionali. Da ciò ne consegue l'obbligo per i produttori di apparecchiature di illuminazione di aderire a un sistema collettivo.

Le disposizioni relative al raggruppamento e allo schedario, si applicano anche ai distributori di Aee professionali **formalmente incaricati** dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei Raee definiti come professionali nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta

I Raee professionali sono raggruppati e **trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di Aee professionali**

I distributori che effettuano il raggruppamento si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali.

Temi tecnici 12

Tema delle apparecchiature di illuminazione: in termini di 1c1 o rifiuto speciale/assimilato, in termini di conferimento: a chi, per quali quantità?

Temi tecnici 13

Esigenza di poter parlare e discutere di questi temi con Albo, regione, aziende di gestione dei rifiuti, sistemi individuali e collettivi dei raee dual use e di incontrare i produttori dei raee professionali, **focus su apparecchi di illuminazione**

Temi tecnici 14

Il **formale incarico** per i distributori/installatori/CTA di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali

Le disposizioni inserenti le **iscrizioni, il ritiro, il raggruppamento da parte dei distributori incaricati e trasporto si applicano anche al ritiro di Raee professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta limitatamente alle seguenti fattispecie:**

- a) raggruppamento dei Raee ritirati presso i locali del proprio esercizio;
- b) trasporto dei Raee con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di Aee dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.



Spunti dal pacchetto EC settembre 2020

Scuola Superiore
Sant'Anna

Classificazione dei rifiuti: rifiuti urbani (non domestici), rifiuti speciali (allegato L quater e L quinquies)

Deposito temporaneo prima della raccolta: esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

Trasporto: le disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR).



Spunti dal pacchetto EC settembre 2020

Trasporto dei rifiuti da manutenzione: I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione), si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Preparazione per il riutilizzo: L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, **mediante segnalazione certificata di inizio di attività** ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Grazie!



nataliamarzia.gusmerotti@santannapisa.it

<https://www.linkedin.com/in/natalia-marzia-gusmerotti-4b283ab0/?originalSubdomain=it>